

Tax & Legal News

FOCUS: I conferimenti di partecipazioni in società holding



SCADENZE FISCALI

FOCUS

- I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ HOLDING

NEWS

BILANCIO

- LA DURATA LUNGA DELLA SOCIETÀ ESCLUDE COMUNQUE IL DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- LE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (OCI) DEI SOGGETTI IAS RILEVANO NEL TEST DI VITALITÀ
- IL COMPLESSO IMMOBILIARE CON AUTORIZZAZIONI E CONTRATTI DI AFFITTO È UNA AZIENDA

IMPOSTE DIRETTE

- IPER-AMMORTAMENTI: LA SOSPENSIONE DELL'INTERCONNESSIONE RALLENTA IL BONUS
- PER LE LISTE CLIENTI RIALLINEATE NON SCATTA L'AMMORTAMENTO IN 50 ANNI

CREDITI DI IMPOSTA

- BENI STRUMENTALI: CLAUSOLE CONTRATTUALI E PERIODO DI COMPETENZA

IMPOSTE INDIRETTE

- HOLDING DINAMICA ALL'ESAME DELLA DETRAZIONE IVA

SCADENZE FISCALI

25 novembre

Operatori intracomunitari

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

30 novembre

Soggetti vari

Presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

FOCUS

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ HOLDING

La norma sui conferimenti di partecipazioni di minoranza (articolo 177 comma 2 bis del Tuir) consente l'applicazione del regime di realizzo controllato quando la partecipazione detenuta supera le soglie fissate dalla norma: ad esempio, per le società non quotate il riferimento al caso più comune è ai diritti di voto superiori al 20 per cento. Se però l'oggetto del conferimento è una società holding, intervengono complicazioni ulteriori. La disposizione di legge, infatti, per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, richiede che le percentuali minime si riferiscano a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Questa richiesta genera alcuni problemi in situazioni piuttosto diffuse, che sono state oggetto di risposte dell'Agenzia delle Entrate a specifici interpelli.

Partecipazioni minime non strategiche

Secondo l'agenzia (Risposta ad interpello 2.10.2020 n. 429), il riferimento alla totalità delle partecipate non consente di escludere partecipazioni non strategiche e in settori diversi da quelli dell'attività principale, come – nel caso esaminato – partecipazioni di entità modesta in società del settore bancario. Ne deriva una restrizione notevole in quanto a requisiti necessari per poter beneficiare del regime di favore.

In senso assolutamente conforme si è espressa, più recentemente, la risposta ad interpello 27 gennaio 2021 n. 57.

Sono tuttavia ammesse operazioni di preventiva alienazione delle partecipazioni minime che impediscono il conferimento effettuate con il solo scopo di beneficiare della norma agevolata (si veda infra).

Partecipazioni indirette

Come abbiamo ricordato, la condizione per poter beneficiare del regime di realizzo controllato è che tutte le partecipazioni, anche se indirette, detenute dalla stessa holding superino le soglie di qualificazione previste dalla norma. Il calcolo, tenendo conto dell'effetto della catena di possesso, deve essere effettuato per tutte le partecipazioni, anche quelle di secondo grado.

Così, ad esempio, se un soggetto possiede il 30% di una holding, la quale possiede l'80% di una società figlia, la quota di partecipazione indiretta è pari al 24%, e consente il conferimento agevolato. Se però la società figlia possedesse a sua volta un'altra società per il 50%, la partecipazione indiretta in quest'ultima società sarebbe pari al 12% (il 24% di 50): la presenza di questa quota al di sotto del minimo richiesto esclude la possibilità di applicare l'articolo 177 del Tuir al conferimento della holding (Risposta ad interpello 27.1.2021 n. 57).

Partecipazioni in società consortili e in cooperative

Anche la risposta all'Interpello 451 del 9 settembre 2022 ha esaminato il tema del conferimento di partecipazioni in minoranza detenute dai conferenti in società holding.

Secondo le Entrate, poiché il tenore letterale del secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir impone il superamento delle percentuali qualificate per tutte le "società indirettamente partecipate", ai fini dell'applicazione della disposizione non assumano rilevanza le partecipazioni in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società.

Pertanto, non rilevano, ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato, le quote detenute (indirettamente) in consorzi. Al contrario, le partecipazioni "sotto soglia" indirettamente detenute in società consortili (per azioni o a responsabilità limitata o in società cooperative) assumono rilevanza in quanto rileva la loro "veste" giuridica di società.

Le operazioni preliminari che rimuovono le cause ostative

In una specifica questione prospettata all'Agenzia delle entrate è stato considerato il conferimento di una holding che detiene partecipazioni percentualmente inferiori alla soglia del 20 per cento.

Per poter accedere al regime di realizzo controllato, la holding cederebbe alle due newco, a prezzi di mercato, le partecipazioni "sotto soglia": le operazioni preliminari di cessione, pertanto, avverrebbero non con soggetti terzi, ma con le holding controllate (ciascuna) dai soci.

La risposta delle Entrate giudica non abusivo il comportamento prospettato, alla luce delle condizioni in cui si svolgono le operazioni. Data la valenza generale che può assumere la risposta, riportiamo la parte rilevante: "la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell'applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all'articolo 9 del TUIR.

In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell'articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l'operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR.

Al riguardo, si osserva come, anche nel caso di specie, non si configuri un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente." (Risposta ad Interpello 9 settembre 2022 n. 450).

Già in precedenza, ammettendo questa possibilità, l'Agenzia ha individuato alcune cautele: "Resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte, ovvero non risultassero definitive o si ritornasse, con successive operazioni, anche parzialmente, nella situazione ex ante (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il possesso delle partecipazioni smobilizzate risultasse attribuibile ai soci delle newco conferitarie o, queste ultime, procedessero al riacquisto delle predette partecipazioni)" (Risposta ad interpello 2.10.2020 n. 429).

NEWS

BILANCIO

LA DURATA LUNGA DELLA SOCIETÀ ESCLUDE COMUNQUE IL DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Cassazione, Ordinanza 5.9.2022 n. 26060

L'Ordinanza della Cassazione 5.9.2022 n. 26060 aderisce ad un'interpretazione letterale del testo dell'articolo 2473, secondo comma, del codice civile, per cui il recesso da una società di capitali è possibile per il socio solo quando la durata della società è a tempo indeterminato. La facoltà di recedere non si applica invece quando la durata è fissata ad un termine molto lontano nel tempo.

L'esclusione del diritto di recesso ad nutum deriva dalla necessità di tutelare l'interesse dei creditori sotto il profilo patrimoniale, in relazione alla conservazione della garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio sociale, a tutela (anche) del quale è dettata la disciplina del procedimento di liquidazione della quota, interesse già esposto al rischio del recesso ad nutum laddove sia pattuita l'intrasferibilità della partecipazione (articolo 2469, secondo comma), oltre che nelle altre ipotesi previste dall'atto costitutivo o dalla legge (articolo 2473, primo comma).

Secondo i Giudici, questa *“tesi interpretativa ha ricevuto conferma dalla sentenza di questa Corte n. 4716 del 21 febbraio 2020, la quale, pronunciandosi con riferimento al diritto di recesso ad nutum del socio di una società per azioni - la cui disciplina è, come rilevato in precedenza, analoga a quella delle società a responsabilità limitata -, ha ribadito il principio per cui la possibilità per il socio di recedere ad nutum sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, ponendo a fondamento della decisione gli elementi rappresentati dal dato testuale della disciplina del recesso nelle società di capitali e dalla prevalenza, sull'interesse del socio al disinvestimento, dell'interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell'organizzazione imprenditoriale e all'integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento - diversamente da quanto accade per le società di persone - anche sul patrimonio personale dei singoli soci; (...) va sottolineata, in particolare, la necessità di assicurare carattere di certezza e univocità alle informazioni desumibili dalla consultazione degli atti iscritti nel registro delle imprese, senza imporre ai terzi un'attività di valutazione e interpretazione delle stesse connotata da un margine di opinabilità e, dunque, dall'esito non concludente, ed esporli ai rischi connessi alla indeterminatezza dei relativi dati”*.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

LE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (OCI) DEI SOGGETTI IAS RILEVANO NEL TEST DI VITALITÀ

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 26.10.2022 n. 527

Nell'ambito del test di vitalità per il riporto delle perdite e delle altre componenti fiscalmente rilevanti nell'operazione di fusione, l'articolo 172, comma 7, del TUIR fa riferimento ai ricavi e proventi dell'attività caratteristica risultanti dal prospetto di conto economico, senza prevedere in tal senso alcuna deroga specifica in caso di bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali.

A tal fine, l'Agenzia ritiene che, nel costruire il test di vitalità relativo ai componenti positivi, si debba fare riferimento a tutti i ricavi e i proventi dell'attività caratteristica risultanti dallo schema contabile - redatto secondo corretti principi contabili (nazionali o internazionali) - che siano in grado di esprimere l'attività economica dei soggetti interessati all'operazione di fusione.

Con riferimento ai soggetti IAS adopter, che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali, la redditività viene misurata anche attraverso la sezione del conto economico complessivo denominata "altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)" che è parte integrante del Conto Economico. In merito, infatti, il principio contabile IAS 1 prevede l'obbligo di redigere, tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio di esercizio, anche lo statement of other comprehensive income, come appendice del Conto economico.

La risposta all'interpello ritiene pertanto che l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica, rilevante ai fini del "test di vitalità", conformemente alla ratio della disposizione, debba tenere conto anche dei componenti positivi iscritti, in base all'adozione dei principi contabili internazionali, nel prospetto c.d. Other Comprehensive Income.

IL COMPLESSO IMMOBILIARE CON AUTORIZZAZIONI E CONTRATTI DI AFFITTO È UNA AZIENDA **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 4.11.2022 n. 549**

Nella risposta ad un interpello viene esaminata la qualificazione giuridica di un complesso immobiliare parzialmente ultimato, per il quale vi sono in corso contratti di affitto di ramo di azienda riferiti ad alcune unità commerciali.

In particolare, la questione riguarda il conferimento dei seguenti asset:

- il complesso immobiliare;
- le autorizzazioni/licenze commerciali;
- gli altri beni, diritti e crediti;
- i contratti in corso di esecuzione.

In sostanza dalla documentazione prodotta risulta la presenza di un complesso di beni caratterizzato da un'"unità funzionale" tale da rendere possibile il perseguimento dell'oggetto dell'impresa consistente nella gestione degli immobili già realizzati, completamento delle opere in corso per rendere operativo tutto il centro commerciale, nonché nell'assunzione degli impegni nei confronti dell'amministrazione comunale.

In tale ottica, quindi, il complesso dei beni oggetto di conferimento unitamente alle licenze relative ad alcune di essi e ad altri elementi si configura come un insieme di beni funzionali al proseguimento dell'oggetto sociale da cui traggono origine: per questo motivo l'Agenzia ritiene che il complesso conferito sia qualificabile come azienda, ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile e che, pertanto, nella fattispecie prospettata possa trovare applicazione ai fini delle imposte dirette, l'articolo 176 del TUIR.

IMPOSTE DIRETTE

IPER-AMMORTAMENTI: LA SOSPENSIONE DELL'INTERCONNESSIONE RALLENTA IL BONUS **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 31.10.2022 n. 532**

Nell'ambito delle agevolazioni per investimenti industria 4.0, il requisito dell'interconnessione è indispensabile per la fruizione del beneficio nella misura massima. Infatti, nella circolare n. 9/E del

23 luglio 2021, relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è stato precisato - sulla scorta del parere tecnico reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla risposta ad interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 - che il requisito dell'interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e che, ai fini dei controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.

Nel caso particolare in cui vi sia la dismissione di beni agevolati e la loro sostituzione con beni aventi caratteristiche simili (o migliorative), l'Agenzia ritiene che la fruizione dell'iper ammortamento residuo debba essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei beni sostitutivi.

In altri termini, nel periodo di mancata interconnessione la quota annua di iper ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta; la fruizione dell'iper ammortamento potrà riprendere - per l'importo complessivamente pari all'iper ammortamento residuo al momento l'interruzione dell'interconnessione - solo nel momento in cui verrà effettuata la nuova interconnessione riguardante i beni sostitutivi.

PER LE LISTE CLIENTI RIALLINEATE NON SCATTA L'AMMORTAMENTO IN 50 ANNI

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 31.10.2022 n. 533

Le Entrate hanno recentemente affrontato il tema dell'ammortamento delle liste clienti oggetti di riallineamento con la risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022. In tale documento è stato definitivamente chiarito che le disposizioni che prolungano l'ammortamento alla durata di cinquanta anni riguardano esclusivamente i marchi e l'avviamento.

Non sono, invece, ricomprese nell'ambito applicativo le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento.

Pertanto, la Customer Relationship oggetto di interpello, qualificata come attività immateriale a vita utile definita, riguardante i rapporti con gli operatori, potrà essere oggetto di ammortamento fiscale in base alle quote imputate nel conto economico sulla base della vita utile definita.

IMPOSTE INDIRETTE

HOLDING DINAMICA ALL'ESAME DELLA DETRAZIONE IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 27.10.2022 n. 529

L'interpello 529 del 27 ottobre 2022 riguarda il tema della detrazione Iva per una società holding che ha sostenuto costi iniziali per l'acquisizione di una partecipazione e che ha concesso alla partecipata un finanziamento.

In generale, la holding svolge nei confronti delle proprie partecipate un'interferenza nella gestione delle stesse, che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta, quali prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, ecc., a fronte dei quali riceve una specifica remunerazione (un corrispettivo pari all'importo dei propri costi di struttura, al netto di quanto di proprio esclusivo interesse e competenza, incrementato di una percentuale).

Tali elementi sono indicativi dell'esercizio di un'attività economica che si concretizza nell'effettuazione, a valle, di operazioni imponibili e quindi danno diritto alla detrazione dell'Iva sostenuta sugli acquisti.

Inoltre, le Entrate ritengono che l'Istante possa detrarre l'Iva assolta sui Transaction Cost, ancorché sostenuti prima di iniziare ad esercitare la citata interferenza.

Su una ulteriore questione (ovvero se l'Iva detraibile relativa ai Transaction Cost vada calcolata escludendo - e quindi considerando integralmente indetraibile - quella specificamente afferente agli acquisti effettuati per la concessione del finanziamento intercompany, sul presupposto che tale operazione esente IVA non rientri nell'attività propria dell'Istante) , che si concretizza nella valutazione di circostanze meramente di fatto, l'Agenzia si limita a fornire un parere in termini puramente di principio

A tal fine viene rilevato che la circostanza che il finanziamento sia concesso in seno alla acquisizione non è di per sé elemento dirimente per escludere che detta attività si collochi nell'alveo delle operazioni finanziarie a cui strutturalmente è preordinata la holding dinamica di partecipazioni. La detrazione dell'imposta assolta a monte, quindi, dovrebbe seguire le regole del pro rata.

CREDITI DI IMPOSTA

BENI STRUMENTALI: CLAUSOLE CONTRATTUALI E PERIODO DI COMPETENZA

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 31.10.2022 n. 537

Ai fini del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, "alla data della consegna o spedizione ..., ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale", senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Nella fattispecie esaminata nell'interpello, i fornitori, tra le altre cose, sono tenuti ad effettuare:

- dopo la consegna del bene, un "test di funzionamento", allo scopo di verificare la rispondenza del macchinario ai requisiti tecnici concordati con il cliente e il buon esito del funzionamento, che porta all'emissione di un certificato di accettazione "preliminare" ("Preliminary Acceptance Certificate" o "PAC");
- dopo l'avvio del macchinario, ed entro una certa scadenza, un "test di prestazione", che si concretizza nella sottoscrizione di un certificato di "perfezionamento" ("Final Acceptance Certificate" o "FAC").

Secondo le Entrate, *"alla luce di quanto rappresentato, il test di "perfezionamento" sembra non costituire un test decisivo ai fini della "certezza" del sostenimento del costo, ma risponde ad una esigenza di garanzia rispetto ad eventuali anomalie di lieve entità non individuate all'atto del "test di funzionamento".*

Pertanto, al di là del nomen utilizzato dalle parti negli atti, si ritiene che il costo, ai fini agevolativi, possa considerarsi "sostenuto" già alla conclusione del procedimento relativo al "test di funzionamento" ("Preliminary" Acceptance Test) e alla contestuale sottoscrizione del PAC ("Preliminary" Acceptance Certificate)."